



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M. Margherita Urso, all'udienza del 16.09.2021, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3372 del R.A.G.C. relativo all'anno 2019, vertente

**TRA**

██████████ nato a Castellana Sicula (PA) in data 3 ██████████  
██████████ ivi residente in ██████████  
elettivamente domiciliato in Termini Imerese (PA), in via ██████████ n. 6,  
presso lo studio dell'Avv. ██████████ che lo rappresenta e difende  
giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo,

- opponente -

**E**

██████████ S.r.l. (P. Iva ██████████) società costituita ai sensi della  
Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio  
unico, con sede legale in Milano, al ██████████ soggetta ad attività di  
direzione e coordinamento da parte di ██████████ S.A., ed iscritta nell'Elenco



delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 01.10.2014 con numero [REDACTED] e per essa, quale procuratore, [REDACTED] S.r.l. (P. Iva [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano (MI) al [REDACTED] nonché sede operativa in La Spezia (SP) alla Via [REDACTED] n. [REDACTED] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [REDACTED] ed [REDACTED] con studio in La Spezia (SP) alla Via [REDACTED] n. [REDACTED]/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via [REDACTED] n. [REDACTED] 19125 -La Spezia (SP),

- opposta -

**avente oggetto:** opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 791/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 19.08.2019, pubblicato in data 28.08.2019, notificato in data 19.09.2019,

**valore della causa:** € 13.605,57

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Entrambe le parti concludono riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese riportandosi a rispettivi atti difensivi ed al verbale di causa del 16.09.2021

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile

(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.

Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. [REDACTED] [REDACTED] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 791/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 19.08.2019, pubblicato in data 28.08.2019, notificato in data 19.09.2019, con il quale veniva ingiunta in danno dell'opponente ed in favore della società [REDACTED] s.r.l., la somma di € 13.605,57 oltre interessi legali ed oltre le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50 e gli onorari nella misura di € 540,00, oltre le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Con la predetta opposizione, parte opponente eccepiva in via preliminare, la prescrizione del credito vantato, nel merito, contestava la pretesa creditoria per tutti motivi meglio esposti in atto di citazione e chiedeva la revoca e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla società creditrice e, in subordine, la compensazione del maggior credito dallo stesso vantato nei confronti della predetta società.

Si costituiva la società [REDACTED] s.r.l., con comparsa di costituzione e risposta, la quale contestava tutto quanto *ex adverso* dedotto perché infondato in fatto ed in diritto; insisteva per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione.



Con ordinanza riservata resa in data 03.04.2020, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, disponeva procedersi a mediazione onerando parte diligente di introdurre, entro il termine di 15 gg dalla comunicazione dell'ordinanza, il procedimento e rinviava il processo all'udienza del 02.12.2020.

Nelle more, il presente giudizio veniva assegnato a questo G.O.P., la quale assegnava alle parti i termini ex art 183, VI comma c.p.c., fissando l'udienza del 01.04.2021.

Alla predetta udienza, l'opponente evidenziava che parte opposta non aveva depositato produzione documentale e, pertanto, risultava superflua la CTU contabile, rinunciava, altresì alla domanda riconvenzionale ed all'eccezione di compensazione, chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni, a cui aderiva anche parte opposta.

La causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 16.09.2021 e, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, la causa veniva posta in decisione con i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e per le eventuali memorie di replica.

Passando alla trattazione del giudizio, nel merito, si osserva che le domande di parte opponente non meritano accoglimento.

#### Difetto di legittimazione attiva:

In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente.

In questa sede, tuttavia, si rendono necessarie le seguenti considerazioni

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 22611 del 19 settembre, ha affrontato il tema della legittimazione attiva del cessionario del credito, precisando quali siano i requisiti minimi della cessione, anche in punto di opponibilità al debitore ceduto.

Il debitore, oltre a proporre diverse contestazioni di merito, opponeva il decreto ingiuntivo sostenendo che la società cessionaria fosse priva di legittimazione attiva, dal momento che: (i) l'atto di cessione non si sarebbe perfezionato tra le parti (cedente e cessionaria) e (ii) la cessione non sarebbe stata opponibile al debitore.

Il Giudice, nel rigettare tali contestazioni, ha fornito interessanti spunti di riflessione.

La sentenza, infatti, ha rilevato che il contratto di cessione di crediti risultava perfezionato tra le parti per effetto del semplice consenso espresso da cedente e cessionario, che risultava cristallizzato in maniera inequivoca nella sottoscrizione dell'accordo di cessione: *“Dette doglianze oltre che inammissibili, in quanto tardive, sono altresì comunque infondate, sia perché il contratto di cessione prodotto in atti risulta debitamente sottoscritto dalle parti contraenti?”*.

Inoltre, in tema di opponibilità della cessione, il Giudice ha rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art 58 TUB rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione *“ad personam”*.

L'art 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici *“ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti*



*giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.*

Ciò non toglie, tuttavia, che il cessionario abbia la facoltà di rendere opponibile la cessione ricorrendo alle norme ordinarie previste dal codice civile, mediante notificazione *ad personam*, che può essere eseguita in forma libera, sia in via stragiudiziale sia in via giudiziale: *“tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 del cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione individuale della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio”.*

In ultimo, il Tribunale ha ricordato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 58 TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia ancora stata eseguita: *“in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli*

*adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. 5997/2006)*” (cfr. Tribunale di Torino, 19 settembre 2019, n. 22611).

Nella prassi, invero, non è infrequente che il debitore ceduto contesti che la società cessionaria (di regola lo SPV) non sia legittimata attiva, o comunque che non sia titolare del credito.

Ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva, ove non sia prodotto il contratto di cessione, possono essere sufficienti le informazioni (di dettaglio) fornite nella Gazzetta Ufficiale.

Secondo una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (Cass. n. 31188/2017; Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020; Trib. Pavia 1.2.2019; Trib. Forlì 28.10.2019 n. 92; Trib. Ferrara 29.4.2020; Trib. Treviso 2.10.2020; Trib. Sondrio 5.10.2020).

La disposizione dell'art. 58 TUB introduce una disciplina speciale di favore per il cessionario del credito nelle c.d. cessioni in blocco, sicché la deroga ivi prevista deve ritenersi prevista non solo con riguardo all'esonero dalle



formalità “individuali” di cui all’art 1264 c.c., ma anche con riferimento alla semplificazione della prova della cessione stessa.

Il *favor* espresso dal legislatore si può apprezzare proprio nei casi in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l’ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si sono perfezionate le cessioni precedenti, sino a risalire all’originario creditore, con evidente aggravio dell’onere probatorio, in contrasto con le finalità perseguite dall’art 58 TUB (Trib. Treviso 2.10.2020; Trib. Pavia 1.2.2019).

La Cassazione ha altresì evidenziato che l’art 58, comma 2, TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un’avvenuta «cessione», senza imporre un contenuto minimo informativo. Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. Qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi – senza lasciare incertezze od ombre di sorta (rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.) – i crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione, detto contenuto può anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020). Peraltro, se anche per assurdo non si volesse ammettere la conoscenza della cessione da parte del debitore ovvero l’ininfluenza della





stessa, va ricordato che – per giurisprudenza costante – la notificazione della cessione è un atto a forma libera e, come tale, può essere effettuata anche nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione (ex pluribus Cass. 28.01.2014, n. 1770; Cass. 30.07.2004, n. 14610).

Con riferimento alla fattispecie in esame, va rilevato che la società opposta ha assolto gli obblighi pubblicitari mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n.145 del 10.12.2016.

A ciò si aggiunga che la società opposta ha prodotto la lettera raccomandata a/r datata 12.01.2017, ricevuta dal debitore in data 30.01.2017, con la quale la società ██████ oltre a sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione, comunicava l'avvenuta cessione del credito *de quo* (cfr. documentazione allegata al fascicolo del monitorio).

Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per il rigetto dell'eccezione.

#### Eccezione di prescrizione:

Anche la predetta eccezione non merita accoglimento, in quanto il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata; pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto (Cass. n. 28819 del 30.11.2017).



Ebbene, nella fattispecie in esame, l'opponente ha dedotto che il conto corrente veniva chiuso nell'anno 2003.

Invero, è risultato provato che vi era una posizione debitoria pendente ed il rapporto proseguiva oltre il 2003, tanto che nel maggio 2007 il sig. Bellina proponeva un saldo e stralcio.

Seguiva poi la lettera di [REDACTED] del gennaio 2017 al fine di sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione (cfr. documentazione allegata al fascicolo del monitorio).

La predetta eccezione deve, pertanto, essere rigettata.

Sui presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto:

Nello specifico, l'opponente ha genericamente contestato l'assenza dei presupposti previsti dal codice di rito per la concessione del provvedimento, comunque emesso dal Tribunale di Termini Imerese.

Parte opponente, nel suo atto introduttivo, ha lamentato l'inidoneità della certificazione ex art 50 TUB a fondare la pretesa creditoria di [REDACTED] s.r.l. ai sensi dell'art 633 c.p.c.

L'eccezione è priva di pregio.

Mette conto rilevare come l'art 50 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) preveda che *“la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”*, evincendosi da ciò che la produzione di un estratto conto certificato è una mera facoltà per le banche, e non un

obbligo, ben potendo il credito azionato essere provato altrimenti o in combinazione con altri documenti.

In ragione di ciò, e venendo, al caso di specie, non si può, quindi, che rilevare come nessun dubbio possa sussistere in ordine alla validità della pretesa creditoria azionata dalla società creditrice, atteso che in fase monitoria è stata dimessa tutta la documentazione afferente il credito azionato ed, in particolare: il contratto di finanziamento, l'afferente estratto conto integrale ed analitico attestante e comprovante l'integrale andamento del rapporto concesso, il prospetto di calcolo degli interessi, l'atto di cessione e le conseguenti comunicazioni (cfr. fascicolo monitorio), ossia documentazione che oltre ad essersi dimostrata idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, risulta sufficiente, anche in questa sede, sia a ricostruire nella sua interezza il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, che ad individuare con chiarezza gli importi ancora dovuti alla società ricorrente.

L'estratto conto prodotto, inoltre, risulta conforme alle finalità prescritte dalla norma ex art. 50 TUB, anche a seguito della riforma dell'attuale Testo Unico che ha sostituito l'estratto conto al saldaconto.

Ecco perché l'art. 50 TUB cita espressamente l'estratto conto. Questo infatti, è un documento contabile consistente in un prospetto in cui sono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo e passivo e che esprime, quindi, non solo la situazione finale del rapporto nel momento in cui esso ha termine, ma anche il risultato di tutte le operazioni fino ad una certa data con l'indicazione di un saldo.

Da ciò si evince, quindi, la maggior analiticità rispetto al saldaconto, che si traduce in una maggiore trasparenza nei rapporti con la clientela così come previsto dall'art 119 TUB il quale al secondo comma prevede che esso debba essere inviato al correntista con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

Di qui l'importanza della conoscenza del documento contabile da parte del cliente e della sua intelligibilità relativamente ad ogni posta.

La banca, tra l'altro, al fine di ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, deve fornire prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente così come ha l'obbligo di allegare al ricorso per ingunzione di pagamento il contratto di apertura di CC redatto in forma scritta come richiesto a pena di nullità dall'art 117 TUB.

Ebbene la giurisprudenza e la dottrina ritengono che, se la banca non è in grado di provare l'invio dell'estratto conto, per poter ottenere il decreto ingiuntivo, deve allegare al ricorso tutti gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con il cliente fin dal suo sorgere.

Oltre a ciò, fondamentale, nella formulazione della norma, è la previsione che il dirigente bancario debba attestare e certificare la conformità dell'estratto conto alle scritture contabili con la contestuale dichiarazione che il credito in esso evincibile è vero e liquido.

Con riferimento alla prova scritta, va rilevato che nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla società opposta specifica in modo preciso l'andamento dell'intero rapporto di finanziamento.



Ecco perché l'art. 50 TUB cita espressamente l'estratto conto. Questo infatti, è un documento contabile consistente in un prospetto in cui sono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo e passivo e che esprime, quindi, non solo la situazione finale del rapporto nel momento in cui esso ha termine, ma anche il risultato di tutte le operazioni fino ad una certa data con l'indicazione di un saldo.

Tali elementi risultano essere stati indicati nella documentazione contabile allegata dalla società opposta.

Va poi osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass. S.U. 13533/2001; 9351/2007).

Simile principio generale non subisce alcuna deroga in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, come noto: *“il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione”* (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93); esso,

pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, *“si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte”* (cfr. *ex multis*, Cass. Civ. n. 9787/97).

Inoltre, la peculiarità del giudizio di opposizione fa sì che la posizione processuale delle parti risulti invertita: in particolare, l'opponente (attore in senso formale) è in realtà il convenuto sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è l'attore in senso sostanziale (cfr. Cass. 11625/95)

In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta – creditore o attore in senso sostanziale – l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.

A riguardo, deve nondimeno dirsi che se è vero che l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova e che da tale assunto discende che, precipuamente, il creditore – opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale, in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia già fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie, ciò deve essere modulato in ragione delle difese spiegate in giudizio dall'opponente.

Ed ancora, giova osservare che – secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – *“costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto*



*ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto" (cfr. Cass. Civ. n. 9685/2000).*

Deve ancora evidenziarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo – come già rilevato – dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emaneazione del provvedimento monitorio, ma accertare se il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 22489/2006; n. 16911/2005; n. 15186/2004; n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali, l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini dell'accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non impottino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emaneazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. Civ. n. 419/2006).

Ed ancora si osserva che *“l’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dall’opponente per contestarla”* (cfr. Cass. n. 22281/2013 e Cass. n. 20613/2011).

Alla luce delle superiori argomentazioni, deve pertanto ritenersi infondata l’opposizione proposta dal Sig. ██████████ avverso il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 791/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 19.08.2019, pubblicato in data 28.08.2019, notificato in data 19.09.2019, con il quale veniva ingiunta in danno dell’opponente ed in favore della società ██████████ s.r.l., la somma di € 13.605,57 oltre interessi legali ed oltre le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50 e gli onorari nella misura di € 540,00, oltre le spese generali, gli onorari, IVA e CPA come per legge.

Per l’effetto, deve essere confermato il predetto decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo.

Sulla domanda riconvenzionale e sull’eccezione di prescrizione, questo Giudice non ritiene di pronunciarsi, stante l’espressa di rinuncia da parte dell’opponente in corso di causa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

Per ultimo, tuttavia, occorre soffermarsi sulla mancata partecipazione delle società al procedimento di mediazione promosso dall’opponente.



Sul punto, si osserva che il Tribunale di Vasto, con ordinanza del 23.04.2016 ha affrontato il tema dell'individuazione dell'esatto ambito applicativo dell'art 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, il quale dispone che *“dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”*.

Il Giudice illustra al riguardo che le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, ivi previste, non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel caso in cui la parte presente al primo incontro si rifiuti di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione che si svolge all'esito del primo incontro.

In particolare, quindi, le conseguenze di cui alla citata disposizione operano anche nel caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione:

- non espliciti le ragioni di tale diniego,
- adduca motivazioni ingiustificate.

Ciò, spiega il Giudice, in quanto, laddove il citato art 8 parla di *“mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione”*, esso deve

intendersi riferito *“non soltanto al primo incontro (che non è altro che un segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa – in primis – quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva”*

Tale tesi poggia sul seguente percorso argomentativo:

- alle parti non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione (cfr., sul punto, Trib. Roma, 25.01.2016);
- ciò, difatti, comporterebbe il rischio di legittimare condotte delle parti tese ad aggirare l'applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione;
- con la conseguenza che verrebbe frustrata la finalità stessa dell'istituto, finalità che consiste nell'offrire ai contendenti *“un'utile occasione per cercare una soluzione extra giudiziale della loro vertenza, in tempi più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la sentenza, tenuto anche conto del fatto che quest'ultima può formare oggetto di impugnazione e che, in caso di mancata attuazione spontanea delle statuizioni giudiziali da parte del soccombente, richiede un'ulteriore attività esecutiva, con conseguente allungamento dei tempi e dispendio di denaro”* (cfr., in tal senso, Trib. Busto Arsizio, 03.02.2016);
- pertanto, sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla *ratio legis* della mediazione e poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo;

Da ciò consegue che, al termine del primo incontro;



1. quando il rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione viene opposto dalla parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 28/10 non può considerarsi soddisfatta;
2. quando detto rifiuto viene formulato, oltreché dalla parte attrice/istante, anche o soltanto dalla parte convenuta/invitata in mediazione, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 4-bis, D.Lgs. cit. (irrogazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita e fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.)

Ciò posto, l'ordinanza in commento precisa che il rifiuto deve considerarsi non giustificato nei seguenti casi:

- mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione;
- motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia Confermandosi che non potrà mai costituire giustificato motivo per rifiutarsi di partecipare alla mediazione la convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria: il presupposto su cui si fonda l'istituto della mediazione, infatti, è che *“esista una lite in cui ognuno dei contendenti è convinto che egli abbia ragione e che l'altro abbia torto e che il mediatore tenterà di comporre riattivando il dialogo tra le parti e inducendole ad una reciproca comprensione delle rispettive opinioni”*.



Alla luce di quanto esposto, il mediatore, nel caso in cui la parte neghi consenso alla prosecuzione del procedimento, è tenuto, quanto alle relative ragioni, a precisare

- se la parte si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto;
- se, anche all'esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore medesimo, la parte non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso.

In caso contrario, non potendo il giudice apprezzare le ragioni che hanno indotto la parte ad interrompere il tentativo di mediazione al primo incontro, il rifiuto deve considerarsi non giustificato, scattando quindi le conseguenze, anche sanzionatorie, di cui all'art. 8, comma 4-bis in parola.

Nel caso in questione, questo Giudice ritiene condivisibile l'orientamento sopra esposto e, pertanto, ai sensi dell'art 5, secondo comma, del D.L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l'esperienza della procedura di mediazione rappresenta un valido strumento per la ricerca di una soluzione amichevole della lite.

Con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che la società opposta ha così dato inizio al procedimento, che si è svolto regolarmente innanzi all'Organismo di Mediazione, con la comparizione del difensore del Sig.

██████████

La procedura, però, non sortiva esito positivo, dal momento che al primo incontro il mediatore prendeva atto della mancata adesione della società



opposta e dichiarava, di conseguenza, chiuso il procedimento, con verbale negativo del 29.06.2020 (in atti).

Dovendosi pertanto il rifiuto considerarsi non giustificato, ne consegue che:

- è possibile desumere da detto comportamento preclusivo argomenti di prova ex **art. 116, secondo comma, c.p.c.** nel prosieguo del giudizio;
- occorre pronunciarsi a carico di tale parte la condanna al versamento, in favore dell'Erario, della somma pari all'importo del contributo unificato dovuto il presente giudizio.

Questo Giudice deve, quindi, procedere alla irrogazione della sanzione pecuniaria in questione (come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro), ritenendo che detta sanzione ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio, non emergendo dalla lettura dell'art. 8, comma 4 bis, **D.Lgs. n. 28/10** dati normativi contrari alla propugnata interpretazione (cfr. Trib. Termini Imerese, 09.05.2012 e Trib. Mantova, 22.12.2015).

Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 che, tuttavia, devono essere parzialmente compensate, nella misura di un quarto, stante il comportamento tenuto dalla società opposta, in sede di mediazione.

P.Q.M.



il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:

- Rigetta l'opposizione proposta dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] perché infondata in fatto ed in diritto;
- Per l'effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 791/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 19.08.2019, pubblicato in data 28.08.2019, notificato in data 19.09.2019 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Compensa, per un quarto, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e condanna il Sig. [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore della società [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della restante parte;
- visto l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 148/2011, condanna la società opposta, [REDACTED] S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.

Così deciso in Termini Imerese il 24.12.2021

Il presente provvedimento viene  
redatto su documento informatico

e sottoscritto con firma digitale dal  
Giudice dr.ssa Maria Margherita  
Urso, in conformità alle  
prescrizioni del combinato  
disposto dell'art. 4 del D.L.  
29/12/2009, n. 193, conv. con  
modifiche dalla L. 22/2/2010, n.  
24, e del decreto legislativo  
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel  
rispetto delle regole tecniche  
sancite dal decreto del Ministro  
della Giustizia del 21/2/2011 n. 44

